

## Termini e Condizioni Generali

Versione: 12/2021

### § 1 Campo di applicazione

Per il rapporto commerciale tra Magicline GmbH, Raboisen 6, 20095 Amburgo (di seguito "**Magicline**") e i suoi partner contrattuali, i gestori di impianti sportivi e benessere (di seguito "**licenziatario**"), in aggiunta al contratto di utilizzo stipulato con il licenziatario (di seguito "**Contratto di utilizzo**") e all'accordo per l'elaborazione degli ordini, si applicano esclusivamente le presenti condizioni generali di contratto (di seguito "**Condizioni generali**"), comprese le condizioni speciali relative a determinati servizi (ad es. servizi di pagamento). In caso di contraddizioni e conflitti regolamentari, si applicano nell'ordine seguente eventuali accordi individuali stipulati con il licenziatario, il contenuto dello specifico contratto di utilizzo unitamente all'accordo sull'elaborazione degli ordini, eventuali condizioni particolari ed infine i presenti termini e condizioni.

Eventuali condizioni contrastanti del licenziatario non fanno parte del contratto, a meno che Magicline non ne accetti espressamente la validità per iscritto.

### § 2 Oggetto del contratto e installazione

1. (1) Magicline fornisce ai suoi licenziatari un software gestionale professionale (di seguito "**software**") sotto forma di un servizio online basato sul web e offre anche vari

servizi aggiuntivi opzionali. Il software viene fornito sotto forma di un cosiddetto

Servizio "Software as a Service", in cui Magicline non solo mette a disposizione il software online, in forma sempre aggiornata, ma si occupa anche dell'infrastruttura informatica, oltre alle consuete misure di sicurezza e della memorizzazione dei dati applicativi inseriti dal licenziatario nel sistema (di seguito "**dati**"). I dati vengono archiviati su server gestiti da Magicline e/o da terzi per conto di Magicline, con la posizione del server sempre all'interno dello Spazio economico europeo. I dettagli sono contenuti nella dichiarazione sulla protezione dei dati di Magicline, consultabile all'indirizzo [www.magicline.com](http://www.magicline.com). Nel seguito, i servizi forniti da Magicline sono anche indicati collettivamente come il "**Servizio**".

2. (2) Il software può essere amministrato dal licenziatario stesso tramite un'interfaccia web. L'ambito del supporto fornito da Magicline può variare in base al pacchetto tariffario selezionato e in base al Paese. Per quanto riguarda le differenze di supporto specifiche del paese, è determinante l'ubicazione del licenziatario in cui il software in questione viene utilizzato come previsto. L'obiettivo del supporto è quello di permettere al licenziatario di eseguire correttamente i singoli casi d'uso

e di risolvere i problemi in maniera autonoma. La risoluzione dei problemi da parte di Magicline non è dovuta, così come non è dovuta alcuna istruzione generale o formazione nell'uso del software.

3. (3) Oltre al supporto di cui al § 2 n. 2, il licenziatario può avvalersi, in caso di guasti al comando hardware, di un'assistenza tecnica a scelta a titolo oneroso. In caso di utilizzo di tale servizio, Magicline si adopererà per rimediare al malfunzionamento nell'arco di un periodo massimo di 30 minuti tramite una chiamata di servizio telefonico e/o tramite collegamento informatico via Internet ai sistemi del licenziatario. Se il guasto non può essere risolto nel primo appuntamento, Magicline fisserà un secondo appuntamento con il licenziatario, anch'esso della durata massima di 30 minuti, durante il quale Magicline tenterà nuovamente di risolvere il problema. Prenotando il supporto hardware, il licenziatario permette la connessione del computer al suo sistema (manutenzione remota) per l'eliminazione di eventuali problemi a suo rischio. Il licenziatario è responsabile del backup dei suoi dati individuali prima dell'inizio della misura di supporto. La risoluzione dei problemi non è dovuta, così come non è dovuta alcuna istruzione generale o formazione nell'uso del software.

4. (4) Il licenziatario è responsabile, a proprie spese, di assicurarsi di soddisfare i requisiti di sistema necessari per l'utilizzo del software e di avere accesso a Internet fino al punto di consegna.
5. (5) Magicline mette a disposizione del licenziatario il software nella versione attuale e si riserva espressamente il diritto di effettuare aggiornamenti tecnici e di contenuto in qualsiasi momento. Gli aggiornamenti sono fatti per adattarsi allo stato dell'arte, ottimizzare le prestazioni del sistema e la facilità d'uso, correggere gli errori, aggiornare e completare, ottimizzare la programmazione o se sono richiesti per motivi di licenza. Il licenziatario dovrà sostenere eventuali costi di adeguamento che potrebbero sorgere a seguito di una nuova versione dei sistemi hardware e software del licenziatario stesso.
6. (6) Il servizio è progettato principalmente per consentire l'accesso al software 24 ore su 24. Magicline si impegna per un tempo di disponibilità del 99,95 per cento su una media mensile. Questo impegno non copre i periodi di indisponibilità temporanea dovuti alla manutenzione ordinaria o necessaria, alle misure di backup o di aggiornamento dei dati. Sono inoltre esclusi i tempi di inattività dovuti a una mancanza di requisiti tecnici per l'accesso al servizio da creare da parte del licenziatario, causati da guasti nell'infrastruttura generale di telecomunicazioni o rientranti sotto la responsabilità della società di trasmissione dati o provocati da cause di forza maggiore al di fuori del controllo di Magicline.
7. (7) Magicline ha il diritto di incaricare subappaltatori nella fornitura del servizio.

### § 3 Diritti di utilizzo del servizio

8. (1) Magicline concede al licenziatario il diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare il servizio per un periodo di tempo limitato per la durata del contratto di utilizzo (di seguito "**licenza**"). Il licenziatario può utilizzare il servizio, nel rispetto della limitazione di cui al successivo § 3 n. 2, solo per le proprie attività commerciali nel sito dell'impianto sportivo o termale in questione da parte del proprio personale.
9. (2) Ogni licenza è valida solo per una singola sede del licenziatario, ma è multiutente. Diverse sedi sono così delimitate secondo il loro indirizzo postale (ovvero, l'indirizzo concreto) e non solo secondo il comune politico (ad es. Amburgo) in cui si trovano, così che diverse sedi (ad es. quattro sedi nella città di Amburgo) possano anche essere situate in un comune politico.
10. (3) Al licenziatario non spetta alcun diritto che non gli sia stato espressamente concesso. In particolare, il licenziatario non è autorizzato a vendere la licenza o a cederla a terzi per un periodo limitato, in particolare noleggiandola o prestandola. Il licenziatario adotta le precauzioni necessarie per impedire l'uso non autorizzato del software. Fermo restando il regolamento di cui sopra, il licenziatario ha il diritto di cedere la licenza a un successore insieme alla sua attività (sede) trasferendo tutti i diritti e gli obblighi dal contratto di utilizzo concluso con Magicline. Con l'entrata del successore nell'accordo d'uso, il licenziatario si ritira a sua volta dal rapporto contrattuale e perde così il diritto di continuare a utilizzare il servizio. Se il successore non adempie agli obblighi derivanti dal contratto di utilizzo, il licenziatario sarà responsabile nei confronti di Magicline come un garante che ha rinunciato alla difesa dell'azione anticipata.
11. (4) Il licenziatario è tenuto ad astenersi dal caricare eccessivamente le reti attraverso l'immissione non mirata e impropria di dati e/o la distribuzione di malware.
12. (5) Il software è protetto dal diritto d'autore e dalla legge sulla concorrenza; il licenziatario è titolare esclusivo di tutti i diritti su di esso in relazione a Magicline. Il licenziatario non è autorizzato ad apportare modifiche al software. Il collegamento di software di terze parti è consentito solo previo consenso scritto di Magicline.
13. (6) Qualora il licenziatario violi una o più delle disposizioni di cui sopra per motivi a lui imputabili e, qualora sia necessaria una diffida, non si astenga dal violare la violazione nonostante un avviso in forma scritta, Magicline può bloccare l'accesso del licenziatario al servizio. In caso di violazione colposa di una o più delle suddette norme, il licenziatario è tenuto al pagamento di una penale contrattuale pari a sei volte il canone mensile di utilizzo per ciascuna violazione. Resta

impregiudicata la possibilità di chiedere un risarcimento più ampio del danno, tenendo conto della penalità contrattuale.

#### **§ 4 Modello a prezzi, aggiornamenti**

14. (1) Il servizio è disponibile in diversi pacchetti tariffari. I pacchetti tariffari si differenziano per il fatto che l'accesso a determinate funzionalità del software è subordinato alla scelta di un pacchetto tariffario "più elevato" e/o alcuni servizi sono coperti da un contingente a prezzo fisso o sono acquistati e fatturati separatamente a seconda dell'utilizzo. Magicline offre al licenziatario un aggiornamento manuale a un pacchetto tariffario superiore in qualsiasi momento. La scelta di un aggiornamento manuale da parte del licenziatario rappresenta la risoluzione straordinaria del contratto di utilizzo in essere e la conclusione di un nuovo contratto di utilizzo con il nuovo pacchetto tariffario scelto dal licenziatario. La fatturazione del nuovo pacchetto tariffario è effettuata tenendo conto dell'accredito dei pagamenti inutilizzati del licenziatario per il pacchetto tariffario sostituito.
15. (2) Il licenziatario è tenuto a versare in anticipo mensilmente il canone di utilizzo in base al pacchetto tariffario da lui scelto. Nella misura in cui il pacchetto tariffario dipende dal numero di soci con contratti a termine gestiti dal software e/o dal numero di dispositivi collegati, il numero più alto di soci con contratti a termine gestiti dal software e il numero più alto di dispositivi collegati del licenziatario per sede raggiunto durante la durata del contratto è decisivo per la tariffa applicabile. Gli incrementi del numero degli iscritti gestiti con contratto a termine e/o dispositivi connessi rilevanti per il pacchetto tariffario comportano un adeguamento automatico del pacchetto tariffario nell'ambito del contratto di utilizzo in essere con effetto per l'intero mese in cui la modifica avvenuta e per l'ulteriore durata del contratto. Una successiva diminuzione del numero degli iscritti gestiti con contratto a termine e/o dispositivi connessi non comporta un adeguamento (riduzione) della tariffa. Nella misura in cui il licenziatario utilizza servizi a pagamento o servizi supplementari opzionali al di fuori del pacchetto tariffario da lui scelto, tali servizi gli saranno addebitati sulla base del listino prezzi in vigore. Salvo diversa indicazione, i prezzi sono prezzi netti nella valuta indicata nel listino prezzi e sono al netto dell'IVA legale.
16. (3) Tutti i pagamenti sono dovuti immediatamente dopo il ricevimento della fattura da parte del licenziatario senza detrazione. Il compenso dovuto dal licenziatario sarà riscosso da Magicline tramite il mezzo di pagamento scelto dal licenziatario. Qualora non sia possibile riscuotere il canone tramite il mezzo di pagamento prescelto, Magicline ha il diritto di addebitare una tassa per ogni pagamento nell'importo indicato nel listino prezzi.
  
17. (4) Magicline si riserva il diritto di adeguare i prezzi concordati con il licenziatario in caso di modifiche che si verificano dopo la conclusione del contratto (ad es. in caso di estensioni dell'ambito delle prestazioni del prodotto acquistato, gli aumenti dei costi per la fornitura o a causa di modifiche delle disposizioni di legge). Le modifiche dei prezzi entrano in vigore al più presto all'inizio del mese successivo alla ricezione di una notifica di modifica inviata al licenziatario in forma scritta. Se le variazioni di prezzo per un servizio ammontano a più dell'otto per cento entro un anno solare, il licenziatario ha il diritto di recedere dal contratto per questo servizio al momento dell'entrata in vigore prevista dell'aumento del prezzo. La disdetta deve essere comunicata entro e non oltre quattro settimane dalla notifica dell'aumento di prezzo. Qualora il licenziatario non eserciti tale diritto e se il licenziatario è stato informato di tale conseguenza giuridica nella comunicazione dell'aumento di prezzo, il contratto proseguirà con i prezzi modificati. In caso di disdetta a causa dell'aumento del prezzo, al licenziatario viene concesso un diritto speciale di utilizzo alle condizioni esistenti per una fase transitoria senza problemi fino a 3 mesi dalla data di efficacia della risoluzione.
18. (5) La trattenuta di pagamenti da parte del licenziatario o la compensazione di contropreteze da parte del licenziatario è ammissibile solo se le contropreteze sono incontestate o sono state stabilite legalmente.

#### **§ 5 Difetti del servizio Magicline**

19. (1) Il licenziatario è tenuto a segnalare immediatamente a Magicline eventuali difetti del servizio. In questo contesto, il Licenziatario terrà conto delle istruzioni di Magicline per l'analisi del problema

nell'ambito di ciò che è ragionevole e trasmetterà a Magicline tutte le informazioni a sua disposizione per porre rimedio al difetto.

20. (2) Magicline è tenuta a porre rimedio ai difetti del servizio. I difetti saranno risolti a discrezione di Magicline mediante rettifica gratuita o consegna sostitutiva. Un difetto può essere risolto anche sotto forma di istruzioni al licenziatario. Il licenziatario deve attenersi a tali istruzioni, a meno che ciò non sia per lui irragionevole.
21. (3) Una risoluzione da parte del licenziatario ai sensi dell'art. 534 par. 2 cpv. 1 n. 1 del Codice Civile Tedesco (di seguito "**BGB**") a causa della mancata concessione o privazione dell'uso contrattuale del servizio, così come la riduzione del canone di utilizzo o la richiesta di risarcimento danni o il rimborso di spese inutili, sono ammissibili solo dopo che Magicline ha avuto sufficiente possibilità di rimediare al difetto. Sono esclusi i casi in cui l'esercizio dei diritti di garanzia senza fissare un termine specifico è consentito dalle disposizioni di legge (ad es. perché la prestazione supplementare è impossibile, irragionevole o è stata rifiutata da Magicline).
  
22. (4) Sono escluse le pretese nei confronti di Magicline a causa di impedimenti funzionali o interruzioni delle prestazioni del servizio che si basano su una violazione dell'obbligo di cooperazione del licenziatario o su altre circostanze per le quali quest'ultimo è responsabile (ad esempio, installazione o manutenzione impropria, uso per scopi diversi da quelli previsti, errori di funzionamento o difetti nel sistema informatico utilizzato dal licenziatario). Rimane aperta la possibilità per il licenziatario di provare che le suddette circostanze non hanno avuto alcuna influenza (negativa).

## **§ 6 Limitazione di responsabilità**

23. (1) Magicline è responsabile senza limitazioni nei casi di responsabilità legale obbligatoria (ad esempio ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto), per atti intenzionali o omissioni da parte di Magicline, dei suoi rappresentanti legali e agenti ausiliari, nonché per i danni dovuti a lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute e per i danni coperti da una garanzia concessa da Magicline.
24. (2) In caso di grave negligenza da parte dei rappresentanti legali o dei dipendenti esecutivi di Magicline, quest'ultima sarà responsabile senza limitazioni. In caso di violazione degli obblighi per negligenza grave da parte degli agenti ausiliari di Magicline, la responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile tipico del contratto.
25. (3) In caso di negligenza lieve, Magicline è responsabile solo per i danni che sono attribuibili a violazioni materiali dei doveri che mettono in pericolo il raggiungimento dello scopo del contratto, o alla violazione dei doveri il cui adempimento è un prerequisito per la corretta esecuzione del contratto. La responsabilità è limitata al danno prevedibile tipico del contratto. Questo si applica a tutte le richieste di risarcimento danni su qualsiasi base giuridica, comprese le richieste di risarcimento per atto illecito.
26. (4) Nella misura in cui Magicline è responsabile ai sensi del § 6 n. 3 di cui sopra, la responsabilità per evento dannoso è limitata a un importo di EUR 100.000 per evento dannoso. Sono escluse le pretese del licenziatario per mancato profitto.
27. (5) La responsabilità oggettiva di Magicline per i difetti del servizio già esistenti al momento della conclusione del contratto ai sensi dell'art. 536a par. 1 BGB è espressamente esclusa.
28. (6) Magicline non è responsabile per l'uso improprio del servizio da parte di altri licenziatari; la responsabilità di Magicline è esclusa in questo senso. L'art. 278 del BGB non si applica.
29. (7) Le disposizioni di cui sopra si applicano di conseguenza alle richieste di rimborso di spese inutili da parte del licenziatario.

## **§ 7 Durata del contratto e risoluzione**

30. (1) Il rapporto contrattuale inizia con la conclusione del contratto e ha una durata minima contrattuale di 12 mesi, a meno che non sia stata espressamente concordata una durata diversa. Il contratto è prorogato di ulteriori 12 mesi dopo la durata minima contrattuale, salvo disdetta con un mese di preavviso al termine della durata contrattuale.
31. (2) Resta inalterato il diritto di ciascuna parte alla risoluzione straordinaria per giusta causa. Restano impregiudicati anche i diritti di risoluzione particolari del licenziatario ai sensi del § 4 nn. 1 e 4 e del § 5 n.3.
32. (3) Magicline può in particolare risolvere il contratto di utilizzo senza preavviso se il licenziatario è in ritardo nel pagamento del canone mensile di utilizzo del Software per due mesi consecutivi o, in un periodo superiore a due mesi, in ritardo nel pagamento del canone di utilizzo per un importo equivalente al canone di utilizzo del Software di due mesi. Inoltre, Magicline ha il diritto di risolvere il contratto senza preavviso in caso di insolvenza, sovraindebitamento o imminente insolvenza del licenziatario.
33. (4) In caso di risoluzione senza preavviso da parte di Magicline, quest'ultima può richiedere immediatamente un risarcimento forfettario per un importo pari al 70% del canone di utilizzo residuo fino alla scadenza della durata regolare del contratto. Il licenziatario si riserva il diritto di fornire prove di danni minori.
34. (5) Qualsiasi risoluzione deve essere effettuata in forma scritta. L'e-mail non vale come forma scritta.
  
35. (6) Con la risoluzione del contratto di utilizzo, per qualsiasi motivo legale, il diritto del licenziatario di continuare a utilizzare il servizio decade. Tuttavia, Magicline fornirà al licenziatario i dati del licenziatario inseriti nel sistema di Magicline (ovvero tutti i dati attuali e storici ancora disponibili nel sistema di Magicline al momento della risoluzione del contratto di utilizzo) per un massimo di 4 settimane dopo la risoluzione del contratto di utilizzo (di seguito "**periodo di ritardo**") su relativa richiesta scritta del licenziatario. Il licenziatario eseguirà il backup dei dati che ha inserito prima della risoluzione del contratto di utilizzo. Trascorso il periodo di ritardo, Magicline ha il diritto di cancellare i dati senza che il licenziatario debba essere specificamente informato dell'imminente cancellazione.
36. (7) Se il software viene messo a disposizione del licenziatario sulla base di un pacchetto tariffario in cui l'uso del software è gratuito, Magicline ha il diritto di cancellare il software compresi tutti i dati in esso contenuti se il licenziatario non utilizza (o non utilizza più) il software. Il software viene considerato "non utilizzato" se sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo accesso del licenziatario. Magicline informerà il licenziatario dell'imminente cancellazione con almeno quattro settimane di anticipo via e-mail.

## § 8 Protezione dei dati, riservatezza

37. (1) Le parti osserveranno le normative sulla protezione dei dati applicabili e obbligheranno i propri dipendenti in relazione al contratto di utilizzo e alla sua esecuzione a mantenere la riservatezza e ad osservare la protezione dei dati sulla base delle relative leggi applicabili (per Magicline e i licenziatari all'interno dell'UE: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ["RGPD"] e, se applicabile, le leggi statali come la legge federale tedesca sulla protezione dei dati [nuova BDSG] o futuri regolamenti successivi).
38. (2) Il prerequisite per l'utilizzo dei servizi da parte del licenziatario è, oltre all'esistenza del contratto di utilizzo, l'esistenza di un accordo sul trattamento commissionato ai sensi dell'art. 28 RGPD tra il licenziatario e Magicline.
39. (3) Il licenziatario è responsabile di garantire che il trattamento dei dati personali effettuato dal licenziatario che utilizza il servizio sia consentito dalla legge sulla protezione dei dati. Ciò vale in particolare per quanto riguarda l'ammissibilità del trattamento dei rispettivi record di dati ai sensi dell'art. 6 par. 1 RGPD. Il licenziatario è inoltre l'unico responsabile della tutela dei diritti delle persone interessate dal trattamento dei dati ai sensi degli artt. da 12 a 22 RGPD. Il licenziatario è completamente responsabile nei confronti di Magicline per i danni derivanti dal mancato rispetto delle norme sulla protezione dei dati da parte del licenziatario. A questo proposito, il licenziatario libera Magicline in caso di pretese di terzi a prima richiesta.
40. (4) Magicline elabora i dati personali del licenziatario allo scopo di attuare il rapporto contrattuale con il licenziatario. I dettagli in merito sono riassunti nel foglio informativo "Informativa sulla privacy", a cui è

possibile accedere sul sito Web di Magicline all'indirizzo <https://www.magicline.com/it/datenschutz-und-informationssicherheit>.

41. Tutte le informazioni relative alla Palestra o a Magicline contrassegnate come riservate, nonché tutte le informazioni non espressamente contrassegnate come riservate ma che, per natura e contenuto, dovrebbero essere ragionevolmente considerate riservate, saranno considerate "**Informazioni riservate**". Ciascuna parte si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la riservatezza, in particolare:

- a divulgare informazioni riservate solo a dipendenti e rappresentanti delle parti che devono avere accesso a tali informazioni per esercitare i diritti e gli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale; e
- a non divulgare alcuna informazione riservata a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra parte, a meno che la divulgazione non sia una parte necessaria del servizio contrattuale dovuto in ogni caso.

L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni:

- accessibili al pubblico;
- divulgate a una delle parti da un terzo senza obbligo di riservatezza;
- già in possesso o note a una delle parti al momento della divulgazione;
- elaborate dall'altra parte indipendentemente dalle informazioni riservate; o
- se e nella misura in cui una delle parti e/o i suoi dipendenti sono obbligati a divulgare tali informazioni in virtù di una legge o di una decisione di un tribunale o di un'autorità amministrativa.

L'obbligo di riservatezza descritto in questa clausola continuerà ad esistere anche dopo la risoluzione del presente contratto, indipendentemente dai motivi della risoluzione.

## § 9 Altri accordi

(1) Le integrazioni e le modifiche agli accordi stipulati, in particolare il contratto di utilizzo e il contratto sull'elaborazione degli ordini, devono essere in forma scritta per essere efficaci. Questo vale anche per la modifica di tale requisito della forma scritta stessa.

(2) Le modifiche alle presenti CGC saranno comunicate al licenziatario per iscritto almeno un mese prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Le modifiche entrano in vigore se il licenziatario le accetta o non ha comunicato il suo rifiuto al più tardi entro la data proposta per la loro entrata in vigore. Magicline lo informerà di questo effetto di approvazione nella notifica di modifica. Norme speciali si applicano alle variazioni di prezzo (§ 4 n. 4).

42. (3) Le presenti CGV e tutti i rapporti giuridici tra Magicline e il licenziatario sono disciplinati dal diritto della Repubblica Federale Tedesca con l'esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni e le norme giuridiche che fanno riferimento ad un diverso ordinamento giuridico.

43. (4) Il luogo di adempimento è Amburgo. Il foro competente esclusivo, anche internazionale, per tutte le controversie derivanti da o connesse al rapporto commerciale tra Magicline e il licenziatario, indipendentemente dalla base giuridica, è Amburgo. Tuttavia, Magicline ha anche il diritto di ricorrere in appello al tribunale competente per la sede di attività del licenziatario.

44. (5) Qualora una disposizione del contratto di utilizzo e/o dell'accordo sull'elaborazione dei dati dell'ordine dovesse essere o diventare invalida in tutto o in parte, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Lo stesso vale nel caso dell'esistenza di un vuoto normativo.
45. (6) In caso di ulteriori traduzioni delle presenti CGC in altre lingue, solo la versione tedesca del testo è determinante per l'interpretazione degli accordi presi.